

TI_GERICHTE 52.2022.188 vom 18. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.188

FR: TI_GERICHTE 52.2022.188 du 18 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.188 del 18 maggio 2022

Regeste

Tassa di soggiorno forfettaria - prescrizione - parità di trattamento - onere della prova

Erwägungen

E. 21

cpv. 6 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7 LTur). Per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2018.580 del 10 dicembre 2019 consid. 2, 52.2019.330 del 9 ottobre 2019 consid. 3.2. 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3), per cui è irrilevante il fatto che gli insorgenti si recherebbero nelle loro proprietà situate a _____ unicamente per l'ordinaria manutenzione e che non possano sfruttare le due residenze per tutto l'anno, atteso d'altronde che l'importo forfettario è calcolato su un utilizzo medio di 3 mesi all'anno. Se l'immobile non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, ad esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto. Per contro, dal momento che è possibile usufruire dell'abitazione, la tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 5 LTur, poiché per la specifica categoria è preclusa l'applicazione del regime generale. Ora, i ricorrenti pretendono che gli immobili di loro proprietà siano stati dati in locazione a persone domiciliate nel Comune di _____ (per il mappale n. _____ almeno fino al 2018). Atteso tuttavia che si tratta di abitazioni destinate alla residenza secondaria, presso le quali l'autorità comunale non ha registrato il domicilio civile di nessuna persona (né lo avrebbe fatto senza un cambiamento di destinazione che va annunciato, cfr. art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015; OASec; RS 702.1), gli asseriti locatari a cui i ricorrenti fanno riferimento non possono che essere persone che hanno il domicilio civile all'interno del Comune di situazione dei due immobili. Al di là del fatto che è quantomeno inusuale che una persona affitti un'immobile per vacanze nel medesimo Comune in cui è domiciliata e ancor più per lunghi soggiorni, gli insorgenti dimenticano che se affittano le loro proprietà essi sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno (art. 21 cpv. 5 LTur) e della notifica dei pernottamenti, compresi quelli che sono esentati dalla tassa di soggiorno (art. 9 cpv. 2 RLTur). Anche in caso di affitto oltre i tre mesi, e dunque in applicazione del regime particolare di cui all'art. 21 cpv. 7 LTur, così come avviene per il turista classico, sono i datori di alloggio che devono fornire all'autorità i dati necessari alla tassazione, rispettivamente alla verifica delle esenzioni previste dalla legge. Almeno dagli anni '90 gli insorgenti però non hanno mai notificato alcunché all'Ente turistico, né spontaneamente come da loro obbligo di legge, né

su esplicita richiesta, atteso che essi si sono pure sistematicamente rifiutati (in spregio ai loro doveri, cfr. art. 20 cpv. 3 e 21 cpv. 7 LTur e art. 13 cpv. 3 RLTur) di compilare i formulari per l'aggiornamento dei dati o di permettere dei sopralluoghi. Essi si limitano, in definitiva, a sostenere fatti che l'autorità non può ragionevolmente accertare senza la loro collaborazione, atteso che, come detto, la locazione a scopi turistici non viene registrata dai Comuni per cui l'Ente turistico non ha modo di eseguire verifiche tramite i registri pubblici. Per contro, le informazioni fornite dagli insorgenti, sia direttamente all'OT _____ prima, sia in seguito nell'ambito del presente ricorso, sono alquanto lacunose e non suffragate da alcuna prova. Gli insorgenti affermano che il sedime del mappale n. _____ sarebbe affittato tutto l'anno ad un agricoltore, senza specificare se solo il terreno (verosimilmente per essere sfruttato) o anche l'edificio, e che l'abitazione di cui al mappale n. _____ sarebbe invece stata locata solo fino al 2018, senza fornire alcun riscontro probatorio di quanto pretendono. In questo senso essi non hanno ad esempio mai prodotto i contratti di locazione che affermano di avere concluso, né indicato i nominativi dei loro locatari. In caso di locazione poi, i relativi introiti dovrebbero figurare quali redditi della sostanza immobiliare sulle loro dichiarazioni di imposta, che naturalmente si sono ben guardati dal versare agli atti al fine di dimostrare la fondatezza delle loro affermazioni. Sebbene che la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio (cfr. Magdalena Ruoss Fierz, *Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts*, Zurigo 1999, pag. 123 seg. e rinvii) e che le autorità sono tenute ad accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm), tale principio non è assoluto; la sua portata essendo infatti limitata dal dovere delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. art. 26 cpv. 1 LPAm), che comprende, in particolare, l'obbligo di produrre le prove imposte dalla natura della vertenza e dai fatti allegati (cfr. STA 52.2017.79 del 28 giugno 2017 consid. 3.4.3, 52.2016.37 dell'8 settembre 2016 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, *Compendio di procedura amministrativa*, Lugano 1997, n. 1b ad art. 18). In assenza di tali prove, si applica per analogia l'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), il quale prevede che l'onere probatorio incombe a colui che intende prevalersi dei diritti derivanti dalla fattispecie invocata (cfr. DTF 112 Ib 65 consid. 3). Pertanto, si deve ritenere che gli insorgenti, che ormai da decenni manifestano un atteggiamento ricalcitante nei confronti dell'Ente turistico e non ottemperano ai loro obblighi di notifica, nonostante potrebbero facilmente comprovare le loro affermazioni, hanno ommesso di farlo, disattendendo così il loro obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 26 LPAm). Ne consegue pertanto che, in assenza di riscontri in senso contrario, l'assoggettamento dei ricorrenti alle tasse di soggiorno forfettarie riferite ai due immobili di loro proprietà siti a _____ per il periodo dal 2017 al 2022, risulta dato. 5. Premesso che gli insorgenti non contestano il numero di posti letto ritenuto per l'imposizione (d'ufficio) delle loro proprietà, dato il loro assoggettamento alla tassa di soggiorno forfettaria per il periodo dal 2017 al 2022, si rileva tuttavia che l'OT _____ ha applicato al mappale n. _____ la tariffa ordinaria (fr. 70.- per posto letto) per gli anni dal 2017 al 2019; dal 2020 invece, l'Ente ha attribuito a tale residenza la nuova tariffa ridotta di fr. 60.- per posto letto in ragione del fatto che l'abitazione non è raggiungibile nel periodo invernale. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il previgente regime istituito dalla legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur prevede ormai dal 2015 che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente regolamentazione già stabiliva, anche tenendo conto dell'accessibilità

dell'immobile nel corso dell'anno. Ora, se per il periodo dal 2020 al 2022, considerato che l'Ente ha adottato una specifica tariffa ridotta, la tassazione non presta il fianco a critica, lo stesso non si può dire per quella riferita agli anni 2017, 2018 e 2019. Anche in tale periodo, infatti, la proprietà in oggetto soffriva delle medesime limitazioni d'accesso. Di conseguenza le condizioni poste dall'OT_____ per l'applicazione della tariffa ridotta all'epoca prevista (e meglio di fr. 50.- per posto letto) erano date per una parte non trascurabile dell'anno anche durante il citato triennio. Ne consegue dunque che le tasse di soggiorno forfettarie per il fondo n. _____ relative agli anni dal 2017 al 2019 devono essere ridotte. 6. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la querelata decisione è annullata limitatamente alla tassazione del mappale n. _____ per gli anni dal 2017 al 2019; per il resto è confermata. Gli atti sono retrocessi all'OT_____ affinché proceda a fatturare ai ricorrenti la tassa di soggiorno forfettaria per l'immobile di cui al mappale n. _____ per il periodo 2017-2019 applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto disponibile. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico degli insorgenti, proporzionalmente alla loro preponderante soccombenza. Non si assegnano ripetibili, non avendone le parti fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 18 maggio 2022 è annullata limitatamente alle tasse di soggiorno forfettarie riferite all'immobile di cui al mappale n. _____ per il periodo dal 2017 al 2019; per il resto è confermata; 1.2. gli atti sono rinviati all'OT_____ affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico dei ricorrenti, ai quali è restituito l'importo di fr. 100.- versato in eccesso. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: CO 1 patrocinata da: PA 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.